

Reati di genere: femminicidio e stalking

Costituiscono ormai archeologia giudiziaria le questioni relative al c.d. delitto d'onore, allo "ius corrigendi" del marito nei confronti della moglie o all'inserimento della violenza sessuale tra i "delitti contro la morale pubblica".

Negli ultimi anni si è imposto il termine "femminicidio" per sottolineare la costante "di genere" dei numerosissimi casi di violenza nei confronti delle donne, culminati con l'omicidio,

Tale definizione nasce nei primi anni '90, ad opera della criminologa *Diana Russel* che la usò per individuare una specifica categoria criminologica, in cui la causa principale degli omicidi era una violenza estrema da parte dell'uomo contro la donna «perché donna» (*Femicide. The Politics of woman killing*).

Fu, poi, ripresa, ampliata e diffusa dall'antropologa messicana *Marcela Lagarde*, secondo la quale il femminicidio è «*La forma estrema di violenza di genere contro le donne, prodotto della violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato, attraverso varie condotte misogine - maltrattamenti, violenza fisica, psicologica, sessuale, educativa, sul lavoro, economica, patrimoniale, familiare, comunitaria, istituzionale - che comportano l'impunità delle condotte poste in essere tanto a livello sociale quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in una posizione indifesa e di rischio, possono culminare con l'uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di morte violenta di donne e bambine: suicidi, incidenti, morti o sofferenze fisiche e psichiche comunque evitabili, dovute all'insicurezza, al disinteresse delle Istituzioni e alla esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia*». ¹

¹ Marcela Lagarde. Identidades de género y derechos humanos. La construcción de las humanas Universidad de

Sotto la spinta dell'opinione pubblica, sconcertata dalle numerose notizie di cronaca relative ad episodi di violenza anche mortale nei confronti delle donne, sovente attribuiti al partner, e per rispondere alle sollecitazioni della UE in materia di applicazione del principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra uomini e donne², anche in Italia è stata prestata una sempre maggiore attenzione al tema del "femminicidio" e alle dinamiche relazionali in cui gli episodi più eclatanti potevano essere sistematicamente inseriti.

Si è, infatti, riscontrato come la violenza maturasse nell'ambito della coppia o si esprimesse in modo ancora più eclatante a seguito della cessazione di relazioni affettive, non accettata dal partner maschile.

Sono stati individuati, così, dei segnali premonitori di una possibile degenerazione del rapporto di coppia verso una deriva di abuso, sopraffazione ed aggressività e di una probabile reazione negativa da parte dell'uomo verso la decisione della donna di porre fine alla relazione di coppia, con l'attuazione di atti persecutori (rivendicativi o meramente vendicativi), talvolta con un'escalation di violenze o minacce che spesso coinvolgono l'intero nucleo familiare e si concludono con esiti drammatici.

Il legislatore è intervenuto dapprima introducendo, con il d.l. n. 11/2009, conv. con legge n. 38/2009, l'art. 612- bis cp (atti persecutori), che punisce «*chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita*».

Poi ha emanato la legge n. 172/2012 contenente ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, approvata dal Consiglio d'Europa il 25 ottobre 2007, oltre a norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Infine, con decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013, conv. con legge n. 119 del 15 ottobre 2013, ha introdotto norme per la prevenzione e

Aguascalientes . 1997, dal sito della Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM.

2. v. direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006 relativa al principio "delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego" ; direttiva 2010/41/UE del 7 luglio 2010 sull'applicazione del principio di parità di trattamento fra uomini e donne che esercitano un'attività autonoma"; direttiva 2010/18/UE dell' 8 marzo 2010 , che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la Direttiva 96/34/CE).

il contrasto della violenza di genere ed in particolare norme in materia di *maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori*.

La previsione del delitto di “atti persecutori” o “*stalking*” ha consentito di mettere a sistema fatti che, pur se idonei nel loro complesso a sconvolgere la vita della vittima, venivano considerati e perseguiti separatamente o risultavano addirittura privi di rilievo penale e, in ogni caso, non consentivano l’adozione di efficaci misure cautelari.

Gli interventi del legislatore sono, infatti, diretti a far sì che il reato venga *riconosciuto* in primo luogo dalla vittima, quindi dall’ambiente sociale in cui la coppia si inserisce e, infine, dalle istituzioni (Forze dell’Ordine, sistema giudiziario) che devono possedere ed utilizzare gli strumenti per intervenire in modo efficace e tempestivo.

In particolare, è stato previsto un aumento di pena nel caso in cui il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva con la vittima ovvero nel caso in cui il fatto è commesso mediante strumenti informatici o telematici, con ciò apprestando una tutela ampia ai tanti casi di *stalking* che vedono come vittime quasi sempre le donne; inoltre, sono stati espressamente disciplinati i casi di non necessità e di irrevocabilità della querela, per evitare ulteriori indebite pressioni sulla vittima (art. 612 *bis* cp).

E’ stata rielaborata la materia delle misure cautelari, “disegnate” per quanto possibile su misura, per impedire contatti tra la vittima ed il suo persecutore che, oltre a prolungare lo stato di disagio causato dal reato, possono costituire occasione per la commissione di nuovi fatti criminosi.

E’ stata assicurata la difesa officiosa della vittima sin dalle prime fasi del procedimento.

Ed infine sono stati introdotti obblighi di informazione a favore della vittima in relazione a importanti fasi del procedimento, quali le richieste di revoca e/o sostituzione della misura da parte dell’indagato.

Limitando l’indagine alle misure cautelari applicabili, di recente è intervenuta una importante sentenza della Corte di Cassazione (Sez. V, n. 5664/2015) sulla misura del divieto di avvicinamento imposto a un uomo ai luoghi frequentati dalla ex compagna, secondo le previsioni dell’art. art. 281- *ter* cpp.

Con tale provvedimento il giudice prescrive all'imputato/indagato di non avvicinarsi a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o di mantenere una certa distanza da tali luoghi o dalla persona offesa; quando sussistano ulteriori esigenze di tutela, vi può essere l'ulteriore prescrizione di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

I passaggi più interessanti della sentenza riguardano la questione della “determinatezza” del divieto, che secondo la Corte è elemento imprescindibile del contenuto del provvedimento del Giudice.

In particolare, la Corte rileva che nel definire le caratteristiche della nuova misura occorre conciliare due contrapposte esigenze: a) determinare una compressione della libertà di movimento della persona obbligata nella misura strettamente necessaria alla tutela della vittima; b) assicurare che la misura sia sufficientemente determinata, in modo che sia ben chiaro al soggetto obbligato quali comportamenti deve tenere e sia eseguibile il controllo sulla corretta osservanza delle prescrizioni a lui imposte.

Spetta quindi al giudice “riempire la misura di contenuti adeguati agli obiettivi da raggiungere e rendere la misura sufficientemente determinata, per evitare elusioni o problematiche applicative”.

Sotto questo profilo, come affermato dalla Corte di cassazione (Sez.V, n. 13568/2012), a dispetto del *nomen iuris* unitario la misura del «divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa» si articola in realtà in più fattispecie applicative, distinte per *ratio*, contenuto e grado di determinatezza:

1. da un lato, il divieto di avvicinamento «a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa» e l'obbligo di «mantenere una determinata distanza da tali luoghi»;
2. dall'altro, l'obbligo di «non avvicinarsi alla persona offesa», ovvero quello di «tenere una determinata distanza dalla persona offesa».

Lo scopo della prima previsione è assicurare alla vittima uno spazio fisico libero dalla presenza dell'aggressore. La misura condivide il contenuto e la *ratio* dell'analoga previsione di cui all'art. 282-bis c.p.p., relativa alla misura cautelare dell'«*allontanamento dalla casa familiare*».

Per ambedue le misure è necessario riempire la prescrizione di un contenuto specifico, cioè individuare il luogo al quale l'autore del reato non si deve avvicinare (ambedue le norme parlano di «*luoghi determinati*»).

L'obbligo di una precisa individuazione di tali luoghi risponde ad esigenze di giustizia e di concreta praticabilità della misura:

- l'obbligato deve essere in grado di conoscere in anticipo quale comportamento gli si richiede, anche perché non può sapere quali sono i luoghi abitualmente frequentati dalla vittima (in genere variano a seconda delle esigenze e delle abitudini della persona);
- le limitazioni che gli vengono imposte devono essere contenute entro i limiti strettamente necessari alla tutela della vittima, alla quale va assicurata la certezza di uno spazio libero dalla presenza del prevenuto;
- se così non fosse, la misura finirebbe con l'assumere una elasticità dipendente dalle scelte della vittima.

E' stata così ritenuta inaccettabile una misura che si limiti a fare riferimento genericamente a “tutti i luoghi frequentati” dalla vittima, o prescriva di “mantenere una determinata distanza” dai luoghi frequentati dalla persona offesa, perché ciò finirebbe con l'imporre una condotta di *non facere* indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione finirebbe per essere di fatto rimessa alla persona offesa (cfr. Cass. Pen. Sez. V, 26816/2011; Sez. V, 27798/2013).

Scopo della seconda previsione (non avvicinarsi alla persona offesa o tenere una determinata distanza da essa) è invece quello di consentire alla vittima di svolgere la propria vita lavorativa e sociale in condizioni di serenità e di sicurezza, anche quando la condotta dell'autore del reato non sia legata a particolari ambiti territoriali.

In questo caso il contenuto delle prescrizioni (così come il divieto di comunicare con la vittima) è modellato sulle esigenze di tutela connesse alla fattispecie di cui all'art. 612-*bis* cp , la quale ha tra le sue manifestazioni tipiche il costante pedinamento della vittima (anche in luoghi nei quali essa si trovi occasionalmente) e l'espressione di atteggiamenti intimidatori o molesti pur senza contatto fisico diretto con la persona offesa (ma da essa comunque percepibili).

Queste prescrizioni, a differenza di quelle indicate al punto 1), non hanno un contenuto generico o indeterminato, ma rimandano ad un comportamento specifico e chiaramente individuabile: non ricercare contatti, di qualsiasi natura, con la persona offesa; quindi *“non fare tutto ciò che lo stalker è solito fare e che i soggetti appartenenti alla detta categoria comprendono benissimo”*: non avvicinarsi fisicamente alla persona, non rivolgersi a lei con la parola o con lo scritto, non telefonarle, non inviarle sms, non guardarla (quando lo sguardo diventa espressivo di sentimenti e stati d'animo).

Si tratta di misure di *“minima invadenza”*, circoscritte al rapporto interpersonale tra due soggetti, rispetto alle quali non si pone un problema di genericità o di indeterminatezza; né si pone un problema di violazioni involontarie delle prescrizioni, poiché restano penalmente irrilevanti gli eventuali, occasionali e imprevedibili incontri che non diano luogo ad alcun contatto molesto (ai fini del rispetto della misura non si potrà prescindere dalla valutazione dell'elemento soggettivo).

In definitiva, osserva la Corte, le prescrizioni contenute nell'art. 282-*ter* cpp, assumono un diverso ambito di applicazione ed una valenza distinta a seconda delle concrete esigenze di tutela della vittima:

- il divieto di avvicinamento rispetto a luoghi determinati abitualmente assume rilievo quando il raggio di azione della condotta criminosa sia circoscritto ai luoghi nei quali la vittima trascorre una parte apprezzabile del proprio tempo o che costituiscono punti di riferimento della propria quotidianità di vita (ad es. il luogo di lavoro o di domicilio della famiglia di provenienza, ex art. 282 – *bis* cpp); qui la concreta individuazione di tali luoghi è essenziale per ragioni di giustizia e di praticabilità della misura;

- il divieto di avvicinamento alla persona offesa trova la propria ragion d'essere nei casi di condotte reiterate (come quelle dello *stalker*) caratterizzate dalla “*persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima in qualsiasi luogo in cui la stessa si trovi*”; qui l'individuazione di luoghi di abituale frequentazione della vittima sarebbe non solo irrilevante, ma anche contraria alle finalità della misura, risolvendosi in una “*inammissibile limitazione del libero svolgimento della vita sociale della persona offesa, che viceversa costituisce precipuo oggetto di tutela della norma*”; la vittima sarebbe infatti costretta a limitare la propria libertà di movimento entro i luoghi indicati, perché al di fuori di essi si troverebbe inevitabilmente esposta ad una situazione di pericolo per la propria incolumità.

La scelta da parte del giudice tra l'una o l'altra tipologia di misura (non avvicinarsi a luoghi determinati oppure semplicemente tenersi alla larga dalla persona offesa, anche con divieto di comunicazioni con qualsiasi mezzo) dipenderà dalle concrete modalità e caratteristiche della condotta invasiva del prevenuto.*

Perla Lori

**Il contributo costituisce stralcio della più ampia relazione svolta il 21 settembre 2015 all'Università Tor Vergata di Roma, sul tema “Donne nella giustizia e Giustizia per le donne”, nell'ambito del corso di formazione “Organizzazione giudiziaria Italiana ed Europea. La protezione dei diritti umani nelle Corti Europee”.*